



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2020
COM(2020) 570 final

2020/0261 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di
Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea il 27 novembre 2020 in sede di assemblea generale dell'OIV, in riferimento alla prevista adozione di risoluzioni dell'OIV che possono produrre effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Lo statuto speciale dell'UE in seno all'OIV

Aderiscono attualmente all'OIV 47 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell'Unione. L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all'Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

2.2. L'OIV

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare sulle misure che permettono di tener conto delle istanze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo, ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti.

2.3. L'atto previsto dell'OIV

La prossima assemblea generale dell'OIV avrà luogo a Parigi il 27 novembre 2020. In tale contesto e sulla base delle discussioni svoltesi nel corso delle videoconferenze del gruppo di esperti che si sono tenute nel giugno 2020, è prevedibile che l'assemblea generale esaminerà, in vista della loro adozione, le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per il diritto dell'Unione:

- il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-659 aggiorna le corrispondenti pratiche enologiche; i progetti di risoluzione OENO-TECHNO 17-614A, 17-614B e 18-634 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013¹, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione;
- il progetto di risoluzione OENO-MICRO 16-594B istituisce una nuova pratica enologica. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici per il diritto dell'Unione;
- il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 18-643 istituisce una monografia per determinare le specifiche identificative del granulato adsorbente di stirene-

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

divinilbenzene, il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 18-644 stabilisce le specifiche identificative del solfato di calcio e il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 18-645 stabilisce il metodo di determinazione della massa molecolare media del poliaspartato di potassio. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione², tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione;

- i progetti di risoluzione OENO-SCMA 17-618 e 17-620 istituiscono nuovi metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

Come per il passato, è prevedibile che l'ordine del giorno della riunione dell'assemblea generale dell'OIV evolva ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni atte a produrre effetti giuridici per il diritto dell'Unione. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

I progetti di risoluzione che saranno sottoposti al voto della prossima assemblea generale dell'OIV sono stati ampiamente discussi dagli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Tali risoluzioni contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo³.

² Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Aderiscono attualmente all'OIV 47 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell'Unione. L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all'Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV producono effetti giuridici sul diritto dell'Unione. Pertanto, la posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Il principale obiettivo dei progetti di risoluzione previsti è collegato all'armonizzazione delle norme che disciplinano il settore e quindi all'attuazione della politica agricola comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto l'articolo 43 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di
Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della sua prossima assemblea generale del 27 novembre 2020 l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni che produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
- (2) L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) Venti Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare alcuni di tali progetti nella prossima assemblea generale dell'OIV in data 27 novembre 2020.
- (4) Pertanto, la posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione⁶, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.
- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle schede del Codice dell'OIV.
- (10) Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-659 aggiorna le corrispondenti pratiche enologiche. I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 17-614A, 17-614B e 18-634 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici;
- (11) Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 16-594B istituisce una nuova pratica enologica. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici;
- (12) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 18-643, 18-644 e 18-645 stabiliscono le specifiche identificative di talune sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici;
- (13) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 17-618 e 17-620 istituiscono nuovi metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici;
- (14) I suddetti progetti di risoluzione, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.
- (15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione è stabilita nell'allegato ed è espressa in sede di assemblea generale dell'OIV il 27 novembre 2020 dagli Stati membri aderenti all'OIV, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2. A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente